



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



REGIONE DEL VENETO

INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DI 22 (VENTIDUE) AUTOMEZZI E DEI SERVIZI CONNESSI ED OPZIONALI PER IL TRASPORTO E L'ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI, ANZIANE, AFFETTE DA DIFFICOLTÀ MOTORIE E NON-AUTOSUFFICIENTI, A FAVORE DI ORGANISMI CHE PROMUOVONO L'ATTIVITÀ NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE, DI SOLIDARIETÀ E DI VOLONTARIATO. N. DI GARA 7039132

CAPITOLATO D'ONERI



Sommario

Art. 1 - Disposizioni generali	3
Art. 2 – Oggetto della fornitura	3
Art. 3 - Cauzione definitiva	3
Art. 4 – Esecuzione della fornitura	3
Art. 5 - Oneri relativi all'autoveicolo	4
Art. 6 - Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali	4
Art. 7 - Soccorso stradale.....	5
Art. 8 - Rete di assistenza per manutenzione ordinaria e straordinaria.....	5
Art. 9 - Servizio di rottamazione	6
Art. 10 - Variazioni soggettive	7
Art. 11 - Controlli sull'adempimento.....	7
Art. 12 - Modalità di fatturazione e pagamenti	7
Art. 13 - Inadempimenti e penalità	7
Art. 14 – Trattamento dei dati personali	8
Art. 15 – Revoca dell'affidamento	8



Art. 1 - Disposizioni generali

L'attività contrattuale della Regione del Veneto è retta dal Codice civile, dalla normativa specifica vigente in materia e dalla *lex specialis* di gara.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23 luglio 2014 e rinnovato in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavoripubblici/protocollo-di-legalita>.

Il fornitore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di legalità e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Nel corpo del presente Capitolato d'oneri, con il termine:

1. "Fornitore" s'intende l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio che risulterà aggiudicatario di uno o entrambi i lotti oggetto di gara;
2. "Committente" s'intende l'organismo individuato con decreto n. 114 del 29.9.2017 del Direttore della Direzione Servizi sociali, come integrato con decreto n. 8 del 14.2.2018, acquirente dell'autoveicolo;
3. "Conducente" s'intende la persona fisica che utilizza l'autoveicolo.

Art. 2 – Oggetto della fornitura

Il presente capitolato disciplina la fornitura di 22 (ventidue) automezzi e dei servizi connessi ed opzionali per il trasporto e l'accompagnamento di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie e non autosufficienti, a favore di organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato di cui alla deliberazione numero 993 del 27.6.2017 della Giunta della Regione del Veneto, al decreto numero 114 del 29.9.2017 e al decreto numero 8 del 14.2.2018 del Direttore della Direzione Servizi sociali della Regione del Veneto.

Art. 3 - Cauzione definitiva

Il fornitore, a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente affidamento, dovrà costituire - presso la Regione del Veneto – Direzione dei Servizi Sociali, ed entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione di detta garanzia determina la revoca dell'affidamento e la conseguente escussione della cauzione provvisoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente affidamento.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al suo reintegro.

Art. 4 – Esecuzione della fornitura

Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura affidata alle condizioni di cui al presente Capitolato d'Oneri, nel rispetto delle disposizioni e norme stabilite nel Capitolato Tecnico di gara e conformemente ai contenuti della Relazione Tecnica presentata ai fini della partecipazione alla gara.

Il Fornitore dovrà consegnare il veicolo presso il luogo di consegna indicato dal Committente nell'Ordinativo di Fornitura, che potrà essere, eventualmente, anche il Concessionario di zona.

Il servizio di consegna dell'autoveicolo s'intende comprensivo di ogni onere relativo al trasporto, messa in esercizio e verifica della funzionalità dell'autoveicolo, ai fini della sua accettazione da parte del Committente.

L'approntamento e la consegna dell'autoveicolo al Committente deve avvenire entro e non oltre il termine di 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data dell'Ordinativo di fornitura.

All'atto della consegna del veicolo, il Committente dovrà dimostrare il possesso della idonea copertura assicurativa (esibizione del tagliando dell'assicurazione o altro documento idoneo ad attestare l'avvenuta assicurazione del mezzo).



Alla consegna, dovrà essere redatto un apposito verbale di accettazione, con la sottoscrizione del quale il Committente dichiarerà di aver ispezionato l'autoveicolo, la dotazione di bordo e gli accessori, di averne riscontrato la conformità a quanto richiesto con l'Ordinativo di Fornitura, di aver riscontrato l'assenza di vizi palesi.

L'autoveicolo s'intende "accettato" dal Committente alla data in cui si sono verificate tutte le seguenti condizioni:

1. risulta completo in ogni sua parte ed allestimento nonché messo a punto e pronto per l'uso;
2. è munito di immatricolazione e di ogni altro documento necessario alla circolazione, previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 5 - Oneri relativi all'autoveicolo

Sono a carico del Committente tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, alle coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative agli autoveicoli oggetto della presente fornitura.

Sono a carico del Fornitore i costi di immatricolazione e le spese di "Messa su Strada", ad esclusione delle imposte regionali e/o provinciali e del contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso, di cui al decreto 11.4.2011 numero 82 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Decreto Direttoriale del 26.4.2012 del medesimo Ministero.

Art. 6 - Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali

La fornitura oggetto del presente Capitolato d'Oneri dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (articolo 1490 del Codice civile) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (articolo 1497 del Codice civile) nonché di garanzia di buon funzionamento (articolo 1512 del Codice civile). Tale ultima garanzia dovrà essere applicabile agli autoveicoli per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di accettazione e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo, salvo condizioni migliorative offerte in sede di offerta tecnica.

Durante tale periodo:

- a) il Fornitore assicura, gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento degli autoveicoli forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire a eventuali vizi o difetti di fabbricazione ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero autoveicolo;
- b) il Committente avrà diritto alla riparazione gratuita dell'autoveicolo (o alla sua sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dell'autoveicolo stesso.

Il Fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio del committente (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dal Committente per iscritto e nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

La suddetta garanzia dovrà essere fornita con le seguenti modalità:

1. il Fornitore, qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità del veicolo, dovrà operare secondo le modalità, i tempi e le eventuali penali previsti per l'intervento di Manutenzione su chiamata (vedi articolo 8 del presente Capitolato);
2. l'intervento dovrà essere effettuato, comunque, nel più breve tempo possibile, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dal Committente come tali, i cui tempi di intervento saranno specificatamente concordati.

Gli interventi in garanzia dovranno essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30), esclusi il sabato, la domenica ed i festivi.

Tali interventi saranno svolti a regola d'arte, così da escludere qualsiasi conseguenza negativa al Committente ed ai Conducenti da questa delegati, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l'uso del mezzo.

**Art. 7 - Soccorso stradale**

Per tutta la durata della garanzia contrattuale (si veda l'articolo 6), dovrà essere garantito, per avarie non derivanti da incidenti stradali o da assenza carburante, un servizio di soccorso stradale, che offra almeno le seguenti prestazioni:

1. dovrà essere possibile fruire gratuitamente, 24 ore su 24, del traino dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio regionale Veneto (raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria, sono pertanto esclusi, a titolo di esempio, gli interventi in percorsi fuoristrada o località con limitazioni sugli accessi), fino ad un Centro di Servizio ove i veicoli possano essere riparati oppure possano fruire di piccoli interventi risolutivi in loco ("depannage");
2. il servizio potrà essere attivato mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato. Al conducente del veicolo, al più, potrà essere richiesta l'esibizione di tessere o di altri documenti di legittimazione; viene escluso, in ogni caso, qualsiasi pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, da parte del conducente, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale oggi in monopolio di specifici operatori o gli interventi attivati tramite colonnine autorizzate che comportino l'intervento di operatori alternativi rispetto a quelli previsti dal Fornitore.

Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Fornitore o da altra ditta da esso incaricata; in ogni caso, i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Fornitore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Fornitore consegnare tempestivamente gli stessi al Committente Ordinante.

Il servizio dovrà essere attivato immediatamente, previa chiamata del conducente del veicolo e reso disponibile entro 3 ore, fatto salvo particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato. La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale prevista nell'articolo 13 del Capitolato d'Oneri.

Art. 8 - Rete di assistenza per manutenzione ordinaria e straordinaria

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza (diretti e/o convenzionati, denominati "Centri di Servizio"), presso i quali i veicoli potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione o qualsiasi altro intervento si renda necessario.

Il Fornitore deve disporre di una rete estesa con almeno 1 (uno) Centro di Servizio in almeno 2 (due) territori provinciali del Veneto (o un valore migliorativo, qualora offerto in sede di gara).

Il Centro di Servizio, o l'insieme dei Centri di servizio operanti in un determinato luogo, dovrà garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi, nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 8:30 e le ore 17:30).

Il Fornitore dovrà garantire un servizio di assistenza telefonica per i clienti con numero verde in grado di indicare in modo tempestivo il Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di servizio, il numero telefonico e telefax e, comunque, dare supporto agli utilizzatori degli autoveicoli.

All'atto della presa in carico dell'autoveicolo da parte del Centro di servizio, dovrà essere compilato un "documento di entrata", da cui risulti la data di accettazione dell'autoveicolo.

L'autoveicolo dovrà essere riconsegnato con un "documento di uscita" redatto dal Centro di Servizio e dal quale risultino: il tempo di diagnosi e di intervento; le ore lavorative impegnate; i materiali utilizzati; la data di ultimazione dei lavori eseguiti. Qualora l'autoveicolo necessiti di interventi aggiuntivi dovrà essere redatto un "documento di uscita" separato: a titolo esemplificativo e non esaustivo sono interventi aggiunti le riparazioni conseguenti al coinvolgimento dell'autoveicolo in un incidente stradale.

Il servizio di assistenza e manutenzione, nell'ipotesi d'intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), dovrà essere prestato secondo le seguenti modalità:

1. l'erogazione del servizio sarà concordata tra il Committente e il Centro di Servizio con almeno 15 (quindici) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione (Prenotazione dell'intervento). Rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d'uso e manutenzione, saranno ammesse delle tolleranze di ± 100 km / ± 10 gg;
2. pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri, il numero massimo di giorni concessi per la riparazione del veicolo è pari alle ore lavorative previste dai tempi ufficiali delle case costruttrici per le operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa) e,



comunque, non potrà essere superiore a 10 (dieci) giornate, a decorrere dalla data di presa in carico dell'autoveicolo da parte delle rete assistenziale.

Nell'ipotesi di manutenzione su chiamata (Manutenzione straordinaria), il servizio di assistenza e manutenzione verrà prestato con le seguenti modalità:

1. pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri, il guasto dovrà essere diagnosticato entro un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, dalla data di presa in carico dell'autoveicolo da parte delle rete assistenziale;
2. le riparazioni dovranno essere effettuate in una (1) o più giornate lavorative, senza soluzione di continuità, a partire dalla data di comunicazione della diagnosi;
3. pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del presente Capitolato d'Oneri, il numero massimo di giorni concessi per la riparazione dell'autoveicolo è pari alle ore lavorative previste dai tempi ufficiali delle case costruttrici per le operazioni effettuate (suddivise per le ore della giornata lavorativa) e, comunque, non potrà essere superiore a 10 (dieci) giornate, a decorrere dalla data di presa in carico del veicolo da parte delle rete assistenziale.

Il Committente si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo, il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle officine proprie e/o convenzionate ai delegati del Committente ed a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori previsti dal servizio di manutenzione.

Si precisa che gli impegni relativi al rispetto dei tempi di esecuzione della manutenzione programmata e su chiamata dovranno essere adempiuti per tutto il periodo di durata della garanzia contrattuale (articolo 6).

Tutti gli interventi di manutenzione programmata previsti nel Libretto d'uso e di manutenzione nonché tutti gli interventi di manutenzione su chiamata necessari per ripristinare il corretto funzionamento dell'autoveicolo si intendono a carico del Committente, qualora non compresi nella garanzia contrattuale (articolo 6).

Art. 9 - Servizio di rottamazione

Ai Committenti che lo richiedano espressamente all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, il fornitore dovrà offrire un servizio di ritiro e rottamazione delle vetture usate già in possesso del Committente.

Fermo restando che potrà essere richiesta la rottamazione di una sola vettura per ogni vettura ordinata, all'atto dell'Ordinativo di Fornitura, il Committente Ordinante che richiederà tale servizio riporterà, sull'Ordinativo di Fornitura, l'indicazione dell'autoveicolo oggetto di ritiro, indicandone il modello, la data di immatricolazione, la località di stazionamento, la data di disponibilità al ritiro e tutte le altre informazioni necessarie per il corretto espletamento del servizio.

Il Fornitore dovrà verificare la completezza della documentazione fornita e richiedere, eventualmente, la sua integrazione. Una volta ricevuta tale integrazione, il ritiro dell'autoveicolo oggetto di rottamazione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di disponibilità dell'autoveicolo, salvo accordi presi direttamente col Committente. Il mancato ritiro entro i tempi stabiliti comporterà l'addebito delle penali al Fornitore previste nell'articolo 13 del presente Capitolato d'oneri.

Il servizio di ritiro e rottamazione, se richiesto, sarà regolato da procedure a parte previamente concordate con il Fornitore.

Gli autoveicoli dovranno essere ritirati dal Fornitore che provvederà a tutti gli adempimenti necessari per la radiazione.

Il Fornitore si impegna a fornire al Committente copia della documentazione comprovante l'avvenuta radiazione e rottamazione.

Per ogni veicolo ritirato e rottamato, il Committente corrisponderà il prezzo unitario indicato dal Fornitore nella propria offerta economica.

I veicoli usati saranno consegnati privi di coperture assicurative e, pertanto, il Fornitore o chi da questi indicato dovrà dichiarare, per iscritto, di assumersi all'atto del ritiro ogni responsabilità civile e penale, sollevando il Committente da ogni responsabilità.

Il Fornitore si impegna a ritirare non più di uno (1) autoveicolo usato per ogni autoveicolo ordinato dal Committente, nella località e nella tipologia decise dal Committente.

Il pagamento per gli autoveicoli ritirati sarà fatturato dal Fornitore separatamente.



Art. 10 - Variazioni soggettive

Le vicende soggettive dell'esecutore del contratto sono disciplinate dall'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Art. 11 - Controlli sull'adempimento

Il Committente procederà a sottoporre verifica di conformità, ai fini dell'accettazione dell'autoveicolo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; la verifica sarà eseguita all'atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dal Committente) o, in alternativa, presso lo stabilimento del Fornitore o sua sede ufficiale sul territorio nazionale (tale alternativa dovrà essere richiesta in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura).

Nel corso della verifica, il Committente procederà ad accertare, relativamente a ciascun autoveicolo:

1. la completezza degli allestimenti;
2. la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della strada;
3. la presenza del Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dell'autoveicolo);
4. la presenza dell'elenco e dell'ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore. L'elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare l'elenco e l'ubicazione delle suddette strutture di assistenza;
5. che il veicolo sia stato regolarmente immatricolato a cura e spese del Fornitore;
6. che il veicolo sia munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (tassa di possesso ed assicurazione esclusi), prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente in materia.

In caso di esito positivo della verifica, la data del verbale di consegna è da considerarsi "data di accettazione della fornitura".

Art. 12 - Modalità di fatturazione e pagamenti

1. Per ogni lotto, il corrispettivo dovuto al Fornitore per l'autoveicolo è identificato nel prezzo unitario indicato dallo stesso fornitore nell'Offerta Economica, ai fini della partecipazione alla gara.
2. Tale corrispettivo è dovuto da ognuno degli organismi che promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, individuati dal decreto n. 114 del 29.9.2017 del Direttore della Direzione Servizi (come integrato dal decreto n. 8 del 14.2.2018) alla data di consegna dell'autoveicolo, purché conforme alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico di gara nonché dichiarate nella Relazione Tecnica presentata ai fini della partecipazione alla gara.

Art. 13 - Inadempimenti e penalità

1. Al fornitore verranno applicate le seguenti penalità:
 - a) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna dell'autoveicolo e non imputabile al Committente, nella misura dell'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura (iva esclusa); deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente all'autoveicolo, quanto a corredo dello stesso, come stabilito nell'ordinativo di fornitura.
 - b) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine massimo stabilito in caso di verifica di conformità negativa per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dell'autoveicolo e non imputabile al Committente, nella misura dell'1‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura (iva esclusa).
 - c) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per gli interventi di manutenzione programmata (Manutenzione Ordinaria) e Manutenzione su chiamata (Manutenzione Straordinaria) di cui all'articolo 8 del Capitolato d'onori e non imputabile al Committente, nella misura di Euro 5,00 (cinque/00).
 - d) Per ogni ora di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per il Soccorso stradale di cui all'articolo 7 del Capitolato d'onori e non imputabile al Committente, nella misura di Euro 5,00 (cinque/00).



- e) Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti nell'ambito del servizio opzionale "Servizio di Rottamazione" per il ritiro dell'autoveicolo da rottamare (articolo 9 del Capitolato d'oneri), nella misura dell'1‰ (uno per mille) del corrispettivo (iva esclusa).

Qualora si verificano i ritardi di cui ai punti precedenti, il Committente è tenuto a darne notizia alla Regione del Veneto – Direzione dei Servizi Sociali.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, il fornitore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza al Committente, per iscritto.

Gli eventuali ritardi che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati al fornitore per iscritto da Regione del Veneto, sulla base delle informazioni trasmesse dal Committente. Il Fornitore potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni a Regione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte da Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa sia pervenuta oltre il termine suddetto, potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Gli importi delle penali eventualmente applicate, nonché dell'eventuale risarcimento per maggiori danni subiti, verranno recuperati incamerando la garanzia definitiva ex art. 103 del D Lgs 50/2016 smi.

Regione del Veneto avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'approvvigionamento della fornitura scorrendo la graduatoria di gara con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura, nonché di essersi reciprocamente comunicate i nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal predetto D.lgs. 30/6/2003, n. 196.

I dati conferiti dal fornitore saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di cui al presente Capitolato d'Oneri e per la successiva gestione dell'affidamento.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 15 – Revoca dell'affidamento

La Regione del Veneto, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi derivanti dal presente affidamento, e – in particolare – dall'art. 13, potrà assegnare, con comunicazione a mezzo PEC, un termine per adempiere non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

Trascorso inutilmente il predetto termine, l'affidamento si intende revocato. Regione del Veneto si riserva di scorrere la graduatoria di merito, ai fini del nuovo affidamento.

La Regione del Veneto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile, potrà altresì revocare l'affidamento, previa comunicazione scritta al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a. frode nell'esecuzione della fornitura;
- b. ripetuta o grave inosservanza delle clausole di cui al presente Capitolato d'oneri e al Capitolato Tecnico;
- c. superamento della penale massima applicabile (10% dell'importo aggiudicato);
- d. cessazione dell'attività, fallimento;
- e. subappalto e cessione del contratto non autorizzati;
- f. mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
- g. utilizzo, diffusione, divulgazione o riproduzione di informazioni e dati di carattere strettamente confidenziale, forniti dalla Regione del Veneto;



h. inosservanza dell'obbligo di riservatezza e non divulgazione in ordine ad informazioni acquisite in occasione della prestazione.

Con la revoca dell'affidamento sorge, in capo a Regione del Veneto il diritto di affidare a terzi la fornitura, mentre al fornitore inadempiente sono addebitate le maggiori spese previste dall'affidamento revocato.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo.